



LEGA PRO

COMUNICATO N. 126/DIV – 10 MARZO 2025

126/461

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 7 E DELL'8 MARZO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 e l'8 Marzo 2025

11^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

ASCOLI	PINETO	0-1
CARPI	VIS PESARO	2-1
GUBBIO	PIANESE	1-0
MILAN FUTURO	PERUGIA	0-0
PESCARA	LUCCHESI	4-1
RIMINI	TERNANA	0-1
SESTRI LEVANTE	CAMPOBASSO	2-0
SPAL	AREZZO	0-2
TORRES	LEGNAGO SALUS	0-0
VIRTUS ENTELLA	PONTEDERA	3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7 E DELL'8 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, PIANESE, RIMINI, PONTEDERA, SPAL e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un bengala sul terreno di gioco, così determinando un principio di incendio, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione e il danneggiamento del LED pubblicitario posto a bordo campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio del fumogeno) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **25 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)

per avere, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto un comportamento non corretto in quanto, si dirigeva sotto la curva dei tifosi avversari, applaudiva ironicamente nei loro confronti e, per raggiungere la curva, transitava vicino ai tesserati avversari che si trovavano al centro del campo così provocando la reazione degli stessi che lo invitavano ad allontanarsi con un conseguente parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,

comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO)

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAMAIONI GAETANO (ASCOLI)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, si avvicinava minacciosamente ad alcuni tesserati avversari e proferiva nei confronti del capitano della squadra avversaria frasi irrispettose così provocando la reazione degli stessi con conseguente parapiglia tra i tesserati avversari che veniva subito fermato.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALDASSIN LUCA (ASCOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALABRESE BERNARDO	(CAMPOBASSO)
BOMBAGI FRANCESCO	(LEGNAGO SALUS)
PACCIARDI FEDERICO	(PIANESE)
ONETO EDOARDO	(SESTRI LEVANTE)
ANTENUCCI MIRCO	(SPAL)
MIGNANELLI DANIELE	(SPAL)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CANNAVO' KEVIN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALL ABDOULAYE	(CARPI)
IACCARINO GENNARO	(GUBBIO)
STRAMACCIONI DIEGO	(GUBBIO)
MARCHESI FEDERICO	(PIANESE)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
CORONA GIACOMO	(PONTEDERA)
MALAGRIDA LORENZO	(RIMINI)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(SESTRI LEVANTE)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO	(SESTRI LEVANTE)
ALOI SALVATORE	(TERNANA)
VUKOVIC ANTE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARPANI GIANLUCA	(ASCOLI)
------------------	----------

AMMONIZIONE (VII INFR)

AMADIO STEFANO	(PINETO)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PULETTO FILIPPO	(CARPI)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
PALOMBA LUIGI	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

D'AMORE FRANCESCO	(ASCOLI)
CERRETELLI FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
MELGRATI RICCARDO	(LUCCHESI)
INGROSSO GIANMARCO	(PINETO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIFULCO ALFREDO	(CAMPOBASSO)
DI NARDO ANTONIO	(CAMPOBASSO)
VISCONTI ELIA	(LUCCHESI)
DE VITIS ALESSANDRO	(RIMINI)
GUADAGNO JOHAN ELIA	(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPELLO ALESSANDRO	(AREZZO)
CIABUSCHI JONATHAN	(ASCOLI)
KOBLAR LUKA	(LEGNAGO SALUS)
AGOSTI LOUIS	(PERUGIA)
LIPARI MIRCO	(PONTEDERA)
PAGHERA FABRIZIO	(SPAL)
FALL MAGUETTE	(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 10 Marzo 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani